

ORIGINALE

Sentenza 14/17



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 121/15 Reg. Gen.
N. 75/17 Cronologico
N. _____ Repertorio
N. _____ Comp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, riunito in camera di consiglio, nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:

1. SEGRETO dr. Antonio - Presidente
2. METRO dr. Adolfo - Consigliere di Stato
3. AURELI dr. Sandro - Consigliere di Stato - Relatore
4. TRICOMI d.ssa Irene - Consigliere di Cassazione
5. RUSSO dr. Silvestro M. - Consigliere di Stato
6. CIRILLO dr. Francesco M. - Consigliere di Cassazione
7. GIARDINA dr. ing. Pasquale - Esperto tecnico

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2015 al numero 121, vertita

TRA

LUIGI LORENZANI, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso in riassunzione, dagli avv.ti Giuseppe Stancanelli, Antonio Stancanelli e Claudia Molino ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il terzo, alla via Panama n. 58;

RICORENTE

CONTRO

- **PROVINCIA DI MASSA CARRARA**, in persona del presidente in cari-

OGGETTO
Impianto di derivazione idroelettrica - procedura di v.i.a. - conferenza di servizi - rigetto della domanda - motivazione -

Am

ca, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv.to Carlo Lenzetti, ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

- **COMUNE DI LICCIANA NARDI**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Germano Scarafiocca ed elettivamente domiciliato in Roma, c/o studio Grez, in Roma, alla via Vittorio Emanuele II n. 18, come da procura a margine della memoria di costituzione;

RESISTENTI

OGGETTO: ANNULLAMENTO - Determinazione della Dirigente del Settore Ambiente-Energia, provincia di Massa-Carrara, n. 3097 del 9.9.2014, avente ad oggetto: "provvedimento conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale", ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010 contenente "espressione di non compatibilita' ambientale" relativamente all'Impianto idroelettrico denominato "Tavernelle", loc. Tavernelle-La Greta, nel Comune di Licciana Nardi, con allegato "Rapporto Istruttorio" del Settore Ambiente ed Energia della provincia di Massa Carrara dell'8.9.2014; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, se lesivo, ivi compresi: il verbale della Conferenza dei Servizi 27.6.2014; il rapporto istruttorio del Responsabile Settore Urbanistica del comune di Licciana Nardi prot. 4188 del 25.6.2014; delibera del Consiglio comunale di Licciana Nardi n. 9 del 29.4.2014; parere n. 4126 del 27.2.2014 della Commissione Paesaggio del comune di Licciana Nardi; il "Rapporto Istruttorio" del Settore Ambiente-Energia provincia di Massa Carrara dell'8.9.2014; delibera della G.M. del comune di Licciana Nardi n.



Car

66 del 25.62014.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame proposto in riassunzione, dopo che l'adito T.A.R. della Toscana ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia, viene chiesto l'annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale la Provincia di Massa Carrara ha concluso il procedimento di V.I.A. relativo alla realizzazione di un impianto a scopo idroelettrico denominato "Tavernelle", in loc. Tavernelle — La Greca, nel Comune di Licciana Nardi, oltre agli atti ad esso presupposti e connessi.

Tale impianto comporta la realizzazione di un'opera idraulica finalizzata alla realizzazione di una centrale idroelettrica localizzata nella fascia di rispetto di 150 m dal Torrente Taverone, affluente di sponda sinistra del fiume Magra.

A tal fine, il ricorrente ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha inoltrato la relativa domanda di concessione e in sede di predisposizione del progetto, si sono svolte prima le Conferenze di Servizi relative alla verifica di assoggettabilità ambientale e successivamente, avendo il Settore Ambiente ed Energia della Provincia di Massa Carrara concluso la procedura di verifica di assoggettabilità stabilendo di dover sottoporre a VIA il progetto, quelle di valutazione di impatto ambientale dello stesso.

In tali sedi procedimentali sono stati forniti i pareri dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, che si è espressa in merito alla compatibilità del progetto con il bilancio idrico e con il Piano stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazione"; sono stati richiesti, tra l'altro, anche i pareri dell'A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) e di G.A.I.A. s.p.a. (Gestore U-

cu
|

nico del Servizio Idrico Integrato), anch'essi di contenuto positivo.

La tesi di parte ricorrente è incentrata sulle tre fasi della Conferenza di servizi convocate nell'ambito del procedimento di V.I.A. dalla Provincia di Massa Carrara ed in particolare sull'ultima svoltasi in data 27 giugno 2014, conclusasi con il Rapporto Istruttorio dell'8.9.2014.

Sulla premessa che il Comune di Licciana Nardi nella seconda delle Conferenze di servizi (del 21.03.2014) si è espresso negativamente sotto l'aspetto ambientale, richiamando, senza effettuarne il deposito, "gli esiti della Commissione del Paesaggio che ha ritenuto molto impattante il tubo previsto esterno e con diametro di 1m", parte ricorrente espone che nel corso dell'ultima detta conferenza di servizi l'ARPAT ha ribadito il parere favorevole con prescrizione e la Sovrintendenza Beni Culturali e Paesaggistici ha espresso parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, essendo state introdotte nel progetto le modifiche da essa richieste, rappresentate dal totale mascheramento percettivo della condotta ritenuta altrimenti impattante sotto il profilo paesaggistico.

Aggiunge parte ricorrente che solo nell'ultima Conferenza di servizi il Comune di Licciana Nardi ha reso noto il reale contenuto del parere espresso dalla Commissione Paesaggistica (n. 4126 del 27.2.2014). Quest'ultima ha contestato l'impianto avendo ritenuto in particolare che *"l'intervento sembra sovradimensionato rispetto al contesto e all'ambiente ... le perplessità derivano da: dimensioni della briglia, dimensioni della condotta, impatto delle opere per il passaggio aereo e interrato della condotta, dimensioni e tipologia della centrale"*.

A seguito di ciò, secondo il Dirigente del Settore Ambiente-Energia della

Provincia di Massa, la Conferenza di Servizi si è conclusa ritenendo "l'intervento non ambientalmente compatibile per le motivazioni riportate nel verbale" dell'ultima conferenza di servizi e sulla base di tale avviso ha emesso l'impugnata determinazione n. 3907 del 9.9.2014.

Poiché parte ricorrente ritiene che tale esito negativo sia fondato unicamente sul parere negativo del Comune di Licciana Nardi, venendo al tempo stesso ignorati tutti i pareri positivi espressi nel corso delle tre (fasi) Conferenze di servizi da tutte le altre autorità intervenute, chiede l'annullamento dell'impugnata determinazione dirigenziale e del presupposto Rapporto istruttorio dell'8.9.2014, deducendo plurimi profili di violazione di legge (dell'art.14 ter e seguenti della legge n.241 del 1990; dell'art.146 del d.lgs. 22.01.2004 n.42) nonché di eccesso di potere (per errata ricostruzione dei fatti) e di sviamento.

Si sono costituiti in giudizio sia La Provincia di Massa Carrara che il Comune di Licciana Nardi, controdeducendo alla censure di parte ricorrente, contestando in particolare la ricostruzione dello svolgimento delle predette Conferenze di servizi effettuata nel ricorso, e concludendo per il suo rigetto.

Hanno depositato memoria di replica sia parte ricorrente che la Provincia di Massa Carrara.

All'udienza collegiale del 14.12.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Questo Tribunale Superiore ritiene che il ricorso sia fondato.

E' utile al riguardo muovere dall'art.55 della legge regionale n.10 del 2010, correttamente richiamata dalla difesa del Comune resistente, recante la di-



Ch

disciplina dello svolgimento dell'istruttoria connessa alla Conferenza di servizi nell'ambito della quale, sul presupposto dell'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate (art.52 ter, co.5) s'impone all'autorità competente di procedere alla valutazione di: "a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni; b) pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate alla valutazione d'impatto ambientale; c) qualsiasi altro ritenuto utile ai fini dell'istruttoria stessa".

Con l'esposta premessa normativa è coerente l'orientamento del massimo organo della giustizia amministrativa, per il quale la Conferenza di servizi "implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione zero" (Cons. Stato Sez. 2.10.2014).

Non è infine inutile aggiungere sul piano della disciplina generale della conferenza di servizi che ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, le "posizioni prevalenti" in base alle quali viene espressa la valutazione finale della conferenza di servizi "sono definite in ragione delle manifestazioni di volontà espresse validamente nella conferenza e nel rispetto del peso ponderale attribuito a ciascuna di esse, ivi comprese le manifestazioni di dissenso (motivato, tempestivo, qualificato e costruttivo) validamente espresse"(v.T.a.r Lazio Se II quater 9 febbraio 2015 n,2338).

Si conferma in tal modo che la conferenza di servizi "lungi dal rappresentare un autonomo procedimento amministrativo costituisce soltanto un modulo organizzativo funzionale per l'acquisizione, circa un provvedimento da




adottare, dell'avviso di tutte le Amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti in quest'ultimo e nel procedimento che lo precede, per un'accelerazione dei tempi procedurali attraverso un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici comunque coinvolti" (v.sent. T.a.r. citata).

Venendo in dettaglio alla fattispecie in esame, giova evidenziare che al termine delle tre fasi della conferenza di servizi svoltesi nell'ambito del procedimento di V.I.A. in lite, nel Rapporto Istruttorio finale del Settore Ambiente – Energia della Provincia di Massa viene sottolineato che “ il progetto interessa un'area caratterizzata da elementi di naturalità” e che “E' stata acquisita l'espressione del Comune di Licciana Nardi circa la negativa interferenza dell'opera rispetto agli interessi generali e socio-economici comunali”; il tecnico istruttore Servizio V.I.A. della Provincia “ conclude ;”
Valutate le osservazioni pervenute, preso atto della naturalità dei luoghi e del parere del Comune che ritiene la realizzazione della centrale idroelettrica in oggetto in contrasto con gli obiettivi di pianificazione del territorio, volti ad incentivare le attività ricreative sportive lungo il fiume e a preservarne la naturalità, si ritiene che l'intervento induca effetti negativi non reversibili sulla naturalità del tratto Torrente Taverone interessato e sulla fruibilità sociale dello stesso”.

A talé esito dell'Istruttoria del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ha fatto seguito il provvedimento conclusivo dirigenziale impugnato n.3097 del 09.09.2014,il cui contenuto è stato meramente riassuntivo della pregresse fasi procedurali, inclusa la valutazione conclusiva della fase istruttoria sopra riportata.

Il Tribunale alla luce dell'effettuata ricostruzione del quadro normativo e



giurisprudenziale in tema di svolgimento della Conferenza di servizi e delle determinazioni finali che hanno interessato il progetto di derivazione idroelettrica presentato dal ricorrente, ritiene pienamente condivisibile la censura da quest'ultimo dedotta nella parte in cui lamenta l'insufficienza della motivazione che supporta la determinazione impugnata.

Appare, in particolare, in tale ottica del tutto evidente, nonché contraria al quadro normativo e giurisprudenziale in precedenza richiamato, e teso a valorizzare il profilo comparativo dell'esame degli atti, l'omessa effettiva considerazione dei pareri espressi da tutti gli organi statuali e regionali intervenuti nelle tre fasi dello svolgimento della conferenza di servizi, pur essendo essi stati, come dimostra la piana lettura dei relativi atti, tutti favorevoli al progetto presentato da parte ricorrente.

Né è secondario rilevare al riguardo che, al contrario di quanto assume il comune resistente, s'è trattato di pareri provenienti da organi competenti (Soprintendenza a beni paesaggistici, Autorità di Bacino, Arpat, ecc.ecc.) in materia di tutela ambientale, territoriale ed idrologica, dei quali lo stesso Rapporto Istruttorio ha dato conto, ignorandone tuttavia sostanzialmente il contenuto nelle conclusioni rassegnate.

Non può in contrario rilevare che in molti di detti pareri emergono profili di criticità ambientale nei riguardi dell'intervento di che trattasi, tradottisi in prescrizioni di vario genere, peraltro non contestate da parte ricorrente.

A quest'ultime invero, non può essere assegnato un rilievo per il quale trova giustificazione una qualificazione in termini negativi del parere stesso, essendo invero attinenti a modalità da osservare in sede di realizzazione del progetto, con la conseguenza che spetterà all'autorità procedente replicarne



il contenuto nel rilascio del provvedimento positivo finale con il quale esse non sono incompatibili, sempre che non vi siano altre ragioni ostative ad un provvedimento di tale contenuto.

Fondatamente quindi parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per aver dato credito unicamente alla ragioni del Comune di Licciana Nardi nell'assumere la motivazione del provvedimento finale.

A tal riguardo merita d'essere evidenziato che la c.d. "opzione zero" propugnata dal Comune non convince.

Ciò sia in rapporto alla circostanza che un impianto idroelettrico di sua proprietà è già presente sul Torrente Tavernelle, seppure localizzato più in basso rispetto a quello proposto da parte ricorrente, le cui caratteristiche vengono ritenute maggiormente impattanti sull'ambiente in rapporto alla "naturalità" dei luoghi e che evidentemente si ritiene non essere caratteristica di quelli in cui è situato quello comunale, senza che si possa comprendere tuttavia le ragioni di tale diversità, essendo state utilizzate al riguardo valutazioni che appaiono, se non aprioristiche, quanto meno genericamente enunciate, non emergendo alcuna analisi delle caratteristiche tecnico-strutturali dell'impianto proposto.

Sia rispetto alla proposta di delocalizzazione dell'impianto, la quale non pare rispettosa del dovere di proporre, nella logica del procedimento di V.I.A., variazioni alle caratteristiche tecniche del progetto così come proposto, risolvendosi tale proposta nella integrale novazione della proposta progettuale, evidenziandosi quindi come funzionale soltanto all'obiettivo di affermare detta opzione zero.

Richiamato di nuovo il quadro normativo e giurisprudenziale già ricordato



non meno evidente appare l'illegittimità del veduto esito della Conferenza di Servi dovendosi rimarcare l'assoluta omissione di ogni tipo di esame sul parere negativo del Comune da parte delle altre autorità in essa intervenute a vario titolo, alle quali non risulta neppure sia stato portato a conoscenza, per tal via eludendo la finalità stessa della introduzione di tale modulo procedimentale nel nostro ordinamento ai fini dello svolgimento del procedimento di V.I.A., essendo stata palesemente omessa una valutazione collegiale sul progetto sotto il profilo della sua compatibilità ambientale, accordando di contro preminenza decisiva al parere negativo dell'Ente locale che non pare giustificata neppure dal fatto che l'impianto viene situato nel territorio di quest'ultimo.

In considerazione dei rilevati profili di illegittimità per insufficienza della motivazione, il ricorso, in conclusione, deve essere accolto.

Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.

PQM


Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la Provincia di Massa Carrara al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge ed il Comune di Licciana Nardi in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016.


Il Relatore

(dr. Sandro Aureli)



Il Presidente

(dr. Antonio Segreto)



IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria cart. ai sensi e per gli

effetti al n. 175 del 11 dicembre 1986

n. 1775, e 155 c.p.o.

Roma, 11 31 GEN 2017

IL CANCELLIERE

